

OGGETTO: concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata "SAN ANTONIO", sita in territorio del comune di Castelforte (LT). Accoglimento istanza 19-03-08, ai sensi della L.R. n.90/80, della Sig.ra MARGHERITA FARAMONDI.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**

VISTO il <<Nuovo Statuto della Regione Lazio>>, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la <<Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale>>, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il <<Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale>> 6 settembre 2002, n.1 e succ. modificazioni;

VISTE le disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed, in particolare:

- a) R.D. 29/07/27 n.1443 e successive modificazioni ed integrazioni <<Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e della coltivazione delle miniere del Regno>>, testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie ed autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione ;
- b) D.P.R. 24-07-77 n.616 <<attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 24 luglio 1977, n.382>>, che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- c) L.R. 26/06/80 n.90 e successive modificazioni ed integrazioni <<Norme per la ricerca, coltivazione, e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio>>, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;

CONSIDERATO che le acque minerali e termali fanno parte del patrimonio indisponibile regionale, come sancito dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n.281 e art. n.1, legge regionale 26 giugno 1980 n.90;

CONSIDERATO che con Decreto del M.I.C.A. del 04-03-58 è stata rilasciata la concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata "S. ANTONIO", sita in territorio del comune di Castelforte (LT), per una durata di anni 30, su una superficie di Ha 0,28, a favore dei Sig.ri Carmelo Tramontana, Erasmanonio Tramontana fu Rosario e Vitale Faramondi di Cesare;

CONSIDERATO che con Decreto del M.I.C.A. del 19-07-68 è stato disposto l'ampliamento della superficie della concessione, per una nuova superficie totale di Ha 0.73;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 7103 del 24-11-87 è stato disposto il rinnovo della concessione per anni 30 con decorrenza dal 05-03-1988;

CONSIDERATO che con D.G.R n. 9127 del 02-11-89 è stato disposto il primo trasferimento "mortis causa" della concessione, a favore di Erasmanonio Tramontana, Vitale Faramondi, Adelina Cristina Faramondi;

CONSIDERATO che con determinazione n. C3149 del 10-12-2007 è stata disposta la pronuncia di decadenza della concessione mineraria di acqua termo-minerale, denominata "S. ANTONIO", sita in Comune di Castelforte (LT);

VISTA l'istanza di riesame del provvedimento di decadenza presentata dalla Sig.ra Margherita Faramondi, pervenuta il 19-03-08 ed assunta al protocollo con n.43746 (con allegata cartografia catastale, relazione idrogeologica, esiti laboratori di analisi delle acque, garanzie bancarie, autocertificazione antimafia);

CONSIDERATO che la Sig.ra Faramondi, nella nota anzidetta, ha dichiarato che:

- tutte le quote dei pretendenti alla concessione (in qualità di eredi dei titolari deceduti), sono state da me acquisite al 100%, con ciò fornendo un unico interlocutore all'Amministrazione regionale, che si vede così sollevata dall'onere di eventuali contenziosi tra gli eredi dei titolari;

- l'azienda termale è stata a mie spese totalmente risanata, con riferimento sia ai livelli di sicurezza, sia di tutela ambientale, sanitaria e di valorizzazione delle capacità produttive e di ricezione turistica;
- tali condizioni consentono il rilancio dell'attività termale, a tutto beneficio della fragile economia del comune di Castelforte, cui potrò continuare a fornire la pluridecennale esperienza acquisita;
- si fa, peraltro, rilevare che la sottoscritta non può addebitarsi alcuna inerzia - rispetto alle responsabilità genericamente addebitate a tutti gli eredi nella citata determinazione n. 3149/07 – per quanto riguarda i tempi e le modalità della presentazione della domanda di volturazione della titolarità della concessione “mortis causa”, in quanto risulta agli atti che la domanda è stata regolarmente presentata in data 8/11/90;

PRESO ATTO che la Sig.ra Margherita Faramondi risulta essere in grado di garantire la continuità nella gestione della concessione “S. Antonio” per averla curata direttamente anche in passato;

PRESO ATTO, in sede di riesame del provvedimento di decadenza, che la Sig.ra Margherita Faramondi è risultata essere stata l'unica ad aver presentato regolare domanda di secondo trasferimento “mortis causa” in data 8/11/1990, pubblicata il 27/01/92 sull'Albo pretorio del comune dei Castelforte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, F.A.L. del 24/01/92 e che l'iter procedurale amministrativo non si è concluso con un atto definitivo;

RITENUTO che debba essere posto rilievo all'opportunità di scongiurare la chiusura di una attività pluridecennale che garantisce, con un conduzione prettamente familiare, livelli occupazionali minimi ma importanti per la zona;

VISTO il verbale di visita ispettiva del 7-05-08, registrato al n. di rapporto 1143/08 che attesta il buono stato di manutenzione del sito minerario;

PRESO ATTO che il comune di Castelforte con nota n. 4575 del 12-05-08, pervenuta il 15-05-08 ed acquisita agli atti con n. 72098, ha espresso parere favorevole per la riassegnazione alla Sig.ra Margherita Faramondi della Concessione mineraria denominata S. ANTONIO, sita in Castelforte (LT);

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali (art. 40, 41, 42 della L.R. n.90/80) nella riunione del 13 maggio 2008;

RITENUTO, ai sensi della L.R. n.90/80, di poter accogliere l'istanza del 19-03-08, protocollo n.43746, presentata dalla Sig.ra Margherita Faramondi, nata a Sessa Aurunca il 26-09-45, cod. fisc. FRM MGH 45P66 I676J, residente in Castelforte, via delle Terme snc, per il rilascio della concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata “S. Antonio”, di ha 0.73, sita in comune di Castelforte (LT, per anni 20 (venti) dalla data della presente determinazione, alle condizioni specificate nel dispositivo seguente,

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante della presente determinazione,

1. di accogliere l'istanza del 19-03-08, protocollo n.43746, presentata dalla Sig.ra Margherita Faramondi, nata a Sessa Aurunca il 26-09-45, codice fiscale FRM MGH 45P66 I676J, residente in Castelforte, via delle Terme s.n.c.;
2. la concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata “S. ANTONIO”, di ha 0.73, sita in comune di Castelforte (LT, viene rilasciata alla Sig.ra Margherita Faramondi, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data della presente determinazione;
3. la delimitazione dell'area della concessione “S. ANTONIO” è quella individuata nel Decreto del M.I.C.A. del 04/03/58 di primo rilascio della concessione, i cui vertici sono individuati dalle seguenti coordinate catastali:
 - a) PUNTO A: COORDINATA X + 2728,00 – Y + 18824,00;
 - b) PUNTO B: COORDINATA X + 2708,00 – Y + 18864,00;
 - c) PUNTO C: COORDINATA X + 2712,00 – Y + 18868,00;
 - d) PUNTO D: COORDINATA X + 2687,00 – Y + 18902,00;

- e) PUNTO E: COORDINATA X + 2598,00 – Y + 18830,00;
 - f) PUNTO F: COORDINATA X + 2603,00 – Y + 18822,00;
4. la relazione tecnico-economica ed il programma dei lavori per la realizzazione delle opere pertinenziali e del complesso termale sono approvati per la parte strettamente mineraria e dovranno essere realizzati entro tre anni dalla data della presente determinazione;
 5. in attesa della costituzione dell'area di <<tutela igienico – sanitaria>> della concessione, ai sensi dell'art.10 L.R. n.90/80, questa si fa coincidere con l'area della concessione medesima ed ha i seguenti vincoli minerari:

per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:

- a) è vietata la detenzione, l'allevamento ed il pascolo di animali da cortile o da allevamento, nonché è vietata la costruzione di ricoveri, stalle o concimaie;
- b) è vietata la concimazione dei terreni con concimi chimici od ammendanti organici in dosi pericolose per le falde idriche;

per quanto attiene alle costruzioni:

- a) è vietata la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee (fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione);
- b) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- c) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di gres, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli devono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni;

per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:

- a) è vietata l'apertura di nuove cave;
- b) sono vietate le attività e gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli classificati <<insalubri>>, dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994.
- c) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- d) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, prodotti reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:

- a) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti. Per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le Autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.

La concessionaria, Sig.ra Margherita Faramondi, è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di legge previste per la coltivazione del sito minerario, in particolare dovrà:

1. entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
2. quanto alle tasse, tributi e diritti regionali:

- a) versare la tassa di concessione regionale pari, salvo aggiornamenti futuri, ad €. 816,38 (ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 e L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e succ. mod.ni);
 - b) versare il diritto proporzionale annuo anticipato pari, salvo aggiornamenti futuri, ad €. 2.582,28 (ai sensi della L.R. 26.6.1980, n.90 e succ. mod.ni);
3. provvedere all'installazione di misuratori di portata e di conducibilità elettrica (alle sorgenti od in prossimità dell'impianto di utilizzazione), nonché di pluviografi e termografi, il tutto per la rilevazione dei dati sulla portata erogata dalla sorgente, sulle caratteristiche dell'acqua e sulla meteorologia della zona – i dati dovranno essere conservati per almeno tre anni e resi disponibili ad ogni eventuale controllo;
 4. attenersi a tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità regionale competente al controllo sullo sfruttamento delle falde mineralizzate ed alle prescrizioni impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
 5. munirsi, ove necessario, dei nulla osta urbanistici, ambientali e archeologici in caso di esecuzione di nuove opere nell'area della concessione e di ogni altra autorizzazione necessaria per la tutela e la salvaguardia di eventuali valori protetti che gravino sull'area medesima;
 6. per quanto riguarda le comunicazioni da inoltrare alla Direzione Regionale Attività Produttive – Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria:
 - a) ogni sei mesi: - eseguire la misurazione della portata dei singoli pozzi, informando preventivamente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria. I dati suddetti devono essere trascritti in apposito registro;
 - b) entro il mese di dicembre di ciascun anno solare: - inviare il programma annuale di coltivazione della miniera, previsto per l'anno successivo;
 - c) entro il mese di gennaio di ciascun anno solare: -inviare il resoconto consuntivo annuale di coltivazione della miniera dell'anno passato e la statistica mineraria (produzione ed occupazione);
 7. impegnarsi a fornire ai funzionari della Regione Lazio, incaricati delle vigilanza, i mezzi necessari per visitare i lavori.

La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Copia della presente determinazione sarà inviata al comune di Castelforte ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido Magrini)